

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1231**

Delega al Governo finalizzata alla prescrizione e alla somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario nazionale

17/11/2024 - 08:50

# Indice

1. DDL S. 1231 - XIX Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 1231 . . . . .	4
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	7
1.3.1. Sedute . . . . .	8
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	9
1.3.2.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	10
1.3.2.1.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 230 (ant.) del 01/10/2024 . . . . .	11
1.3.2.1.2. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 236 (pom.) del 15/10/2024 . . . . .	12

## **1. DDL S. 1231 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1231

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1231

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARCHESCHI**, **GELMETTI**, **SIGISMONDI**, **DELLA PORTA**, **PETRUCCI**, **SPINELLI**, **TUBETTI**, **ROSA**, **BERRINO**, **MAFFONI**, **SILVESTRONI**, **BUCALO**, **FAROLFI**, **NOCCO**, **DE PRIAMO**, **PELLEGRINO**, **IANNONE** e **PETRENGA**  
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2024

Delega al Governo finalizzata alla prescrizione e alla somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario nazionale

Onorevoli Senatori. - Con la modifica dell'articolo 33 della Costituzione e l'inserimento del seguente comma: « la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme », il Governo Meloni ha colmato in dieci mesi un vuoto normativo che durava da 75 anni. Come ha avuto modo di ribadire anche il Presidente della Repubblica in più occasioni, finalmente anche la nostra carta costituzionale riconosce formalmente il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva.

L'inserimento in Costituzione è però solo un primo passo, il cammino verso il reale riconoscimento del valore dello sport è ancora lungo e ritengo che sia un dovere anche di questo Parlamento affinché non rimanga solo una norma di cornice, ma si concretizzi come un diritto equamente garantito a tutti i cittadini.

Premesso che l'esercizio fisico e sportivo, nella nostra visione dello Stato, non ha solo finalità sociali importanti e inclusive, ma è uno strumento imprescindibile di prevenzione alla salute, è comprensibile come, in una società come la nostra sedentaria e con abitudini alimentari non proprio sane, la prescrizione e somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato diventi strumento strategico di prevenzione e cura. Tante le malattie croniche degenerative, quali diabete, obesità, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche e patologie osteoarticolari, su cui è possibile intervenire. Numerose evidenze scientifiche dimostrano infatti che l'attività fisica regolare svolge un ruolo determinante nella prevenzione, gestione e trattamento di molte di queste patologie e l'esercizio fisico, opportunamente prescritto e monitorato, può ridurre il rischio di complicanze, migliorare la qualità della vita e diminuire l'utilizzo di farmaci e risorse sanitarie.

Nonostante questo, l'attuale organizzazione del Servizio sanitario nazionale (SSN) non prevede in modo sistematico l'inclusione di programmi di esercizio fisico strutturato come parte integrante dei percorsi di cura per le malattie cronic-degenerative.

Alla luce di tali premesse, il presente disegno di legge intende quindi delegare il Governo ad adottare misure finalizzate a introdurre nel SSN la possibilità di prescrivere e somministrare programmi di esercizio fisico strutturato per i pazienti affetti da patologie cronic-degenerative e per i cittadini più esposti ai fattori di rischio.

L'introduzione di programmi di esercizio fisico prescritti e monitorati all'interno del SSN rappresenta quanto mai una misura innovativa. Pensare l'attività fisica non più come a un'opzione accessoria o secondaria, ma come a una vera e propria strategia di salute pubblica, per migliorare la qualità della vita dei pazienti, ma anche di ridurre il carico economico che grava sul sistema sanitario, promuovendo un approccio più sostenibile alla gestione delle malattie croniche nel lungo termine.

Promuovere una cultura del movimento e dell'esercizio fisico non significa solo investire nella salute fisica delle persone, ma anche nel loro benessere psicologico e nella sostenibilità del nostro sistema sanitario. Solo attraverso un impegno collettivo potremo ridurre l'impatto delle malattie croniche e migliorare la qualità della vita della nostra comunità.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Delega al Governo finalizzata alla prescrizione e somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario nazionale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire le modalità operative, organizzative e professionali relative alla prescrizione e alla somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato, di seguito denominato « EFS », quali strumenti di prevenzione e terapia medica nell'ambito degli obiettivi di tutela della salute della persona e di accesso universale all'erogazione equa delle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale (SSN).

2. L'EFS consiste in programmi di attività fisica pianificata e personalizzata sulla base delle condizioni di salute del singolo utente, definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa del personale medico e di altri soggetti che i programmi richiedono. L'EFS può essere prescritto a persone con patologie croniche, o con altre condizioni di salute, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

### Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di disposizioni volte a riconoscere e promuovere l'esercizio fisico quale strumento essenziale per il benessere fisico e mentale della persona, in particolare nella prevenzione delle patologie cronico-degenerative, e tra esse le malattie cardiovascolari, metaboliche, e respiratorie;

b) introduzione di disposizioni volte a riconoscere, quale prassi, l'esercizio fisico nei percorsi terapeutici e riabilitativi prescritti dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, da attuare in collaborazione con medici specialisti, riabilitatori e altre figure professionali sanitarie competenti;

c) introduzione di disposizioni volte a prevedere che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta siano incaricati di predisporre protocolli per la valutazione medico-sportiva dei pazienti, al fine di personalizzare i programmi di esercizio fisico in base alle loro condizioni cliniche;

d) introduzione di disposizioni volte a prevedere programmi di formazione e aggiornamento specifici per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prescrizione e monitoraggio dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e cura;

e) introduzione di disposizioni volte a prevedere una collaborazione interdisciplinare tra le varie figure professionali coinvolte, tra cui medici di base, specialisti, fisioterapisti, dietisti e laureati in scienze motorie, per garantire una gestione integrata dei pazienti;

f) introduzione di misure volte a garantire un accesso equo ai programmi di esercizio fisico per tutte le fasce di età, con particolare attenzione alle persone affette da patologie croniche e alle categorie svantaggiate;

g) introduzione di disposizioni che prevedano la realizzazione di campagne di informazione e di sensibilizzazione da parte del Ministero della salute sull'importanza di uno stile di vita attivo e sano, dell'esercizio fisico quale strumento di prevenzione e cura, di programmi di attività fisica personalizzati;

h) introduzione di disposizioni che prevedano un sistema di monitoraggio continuo di quanto previsto dal presente articolo, in particolare dell'efficacia clinica dell'esercizio fisico strutturato sulle malattie

croniche, dei risparmi derivanti dalla riduzione dell'uso di farmaci e trattamenti sanitari. Il monitoraggio è finalizzato anche a individuare eventuali necessità di miglioramento e aggiornamento di linee guida e di protocolli operativi in materia di programmi di esercizio fisico strutturato.

Art. 3.

*(Strutture e spazi dedicati  
all'esercizio fisico per i pazienti)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 definiscono le modalità per l'introduzione dell'esercizio fisico nei seguenti ambiti:

- a) aziende sanitarie e ospedali, con la realizzazione di spazi dedicati all'esercizio fisico per i pazienti;
- b) su base volontaria, presso società sportive e palestre, prevedendo il loro inserimento in un Registro nazionale del ministero della salute, consultabile *on line* dagli utenti.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Dall'applicazione della presente legge devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Alle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'ottimizzazione dei processi interni al Servizio sanitario nazionale e la redistribuzione dei fondi destinati a programmi di prevenzione e cura delle patologie croniche.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 230 (ant.) del 01/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente**  
**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**  
**MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2024**  
**230ª Seduta (antimeridiana)**  
*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1231) MARCHESCHI e altri. - Delega al Governo finalizzata alla prescrizione e alla somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario nazionale**  
(Esame e rinvio)

Il relatore **RUSSO** (Fdl) specifica in primo luogo che l'articolo 1 prevede la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti una specifica disciplina su prescrizione e somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato pianificati e personalizzati.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono recati dall'articolo 2, mentre l'articolo 3 stabilisce che i conseguenti decreti legislativi prevedano specifiche modalità per l'introduzione dell'esercizio fisico presso aziende sanitarie e ospedali, con la realizzazione di strutture dedicate ai pazienti, nonché, su base volontaria, presso società sportive o palestre.

L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente **ZAFFINI** avverte che il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 287 (esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia), in scadenza oggi alle ore 12, è rinviato a data che sarà successivamente comunicata, nella prospettiva di un abbinamento al disegno di legge n. 1231, testé incardinato, subordinatamente al passaggio alla sede referente del medesimo disegno di legge n. 287.

Avverte altresì che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame in sede consultiva del *Doc. CCXXXII*, n. 1 (Piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029) a partire dalla seduta pomeridiana odierna.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## 1.3.2.1.2. 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 236 (pom.) del 15/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10<sup>a</sup> Commissione permanente**  
**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**  
**MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024**  
**236<sup>a</sup> Seduta**  
*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) richiama l'opportunità di un intervento in Commissione del Ministro della salute in relazione ai temi della sanità nel quadro della manovra di bilancio di imminente presentazione al Parlamento.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) formula una richiesta analoga, suggerendo altresì l'opportunità dell'intervento del Ministro del lavoro, con particolare riguardo al tema delle pensioni. Sollecita inoltre una riflessione riguardo la possibilità di procedere con l'iter di approvazione dei disegni di legge concernenti materie di particolare importanza quali la medicina territoriale, l'emergenza-urgenza e la formazione del personale medico.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente che le materie richiamate costituiscono l'oggetto di specifiche proposte legislative del Governo, alcune delle quali presumibilmente qualificate come collegati alla manovra di bilancio.

Dopo aver ricordato che la presentazione del disegno di legge di bilancio è attesa nell'altro ramo del Parlamento, si riserva di avviare le necessarie interlocuzioni finalizzate ai sollecitati interventi in Commissione dei membri del Governo.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) dà conto inizialmente dell'articolo 1, il quale modifica l'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo l'istituzione presso il Ministero dell'interno dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate, suddiviso in due sezioni. Indica inoltre i requisiti di cui le guardie particolari giurate devono essere in possesso, mentre l'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione è rimessa a un decreto del Ministro dell'interno.

L'articolo 2 reca il divieto di adibire gli operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, prevedendo le relative sanzioni pecuniarie.

L'articolo 3 reca integrazioni all'articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie particolari giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in

mansioni particolarmente faticose e pesanti.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) richiede chiarimenti in ordine alle prospettive di impiego degli attuali dipendenti degli istituti di vigilanza a fronte dell'istituzione dell'albo previsto dal disegno di legge in esame.

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) specifica che riguardo all'albo è prevista la presenza di una sezione dedicata alle aspiranti guardie giurate, mentre un'altra sezione è dedicata ai soggetti già in possesso dell'autorizzazione prefettizia.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) sottolinea l'attenzione dedicata al tema dalla propria parte politica, attestata dalla presentazione di una iniziativa legislativa. Ricorda quindi il livello eccessivamente basso delle retribuzioni del personale di vigilanza, rispetto al quale l'istituzione dell'albo rischia di costituire una risposta insufficiente.

Sussiste inoltre il rischio di un sempre più esteso ricorso alle guardie particolari giurate a fini di sicurezza in luoghi pubblici, quali gli ospedali, in funzione sostitutiva rispetto alle Forze di polizia.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) sollecita la massima chiarezza in ordine alle prospettive del personale del settore attualmente impiegato a fronte della prevista futura istituzione dell'albo, nonché in relazione al necessario adeguamento delle retribuzioni.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) valuta favorevolmente la disciplina proposta, in quanto funzionale a garantire l'adeguatezza delle guardie particolari giurate alle esigenze di sicurezza anche negli ospedali, in funzione sussidiaria rispetto alle Forze dell'ordine. L'istituzione dell'albo rappresenta inoltre un fattore essenziale per il riconoscimento della figura professionale e di conseguenza può concorrere all'auspicato adeguamento retributivo.

Ferma restando l'esigenza del contrasto al fenomeno del lavoro sottopagato, il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) invita a porre al centro del dibattito i contenuti propri del disegno di legge in titolo. Questo è infatti volto alla valorizzazione della figura professionale della guardia giurata tramite l'istituzione del relativo albo e la distinzione relativamente alle mansioni di portierato logistico.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) rileva la necessità di integrazioni del testo finalizzate a garantire livelli retributivi minimi. Sollecita quindi una riflessione sulla tendenza ad affidare a soggetti privati le funzioni di tutela della sicurezza negli spazi pubblici.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) ritiene utile un approfondimento relativamente all'inquadramento delle guardie non armate alla luce delle richiamate previsioni concernenti l'istituzione dell'albo.

A parere del senatore [RUSSO](#) (*FdI*) il proposto albo non può che rafforzare la posizione negoziale delle guardie giurate in sede di contrattazione. Inoltre, il disegno di legge in esame reca nel complesso un adeguamento importante della disciplina del settore, anche alla luce del divieto di affidare compiti di vigilanza al personale adibito a mansioni di portierato logistico.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) segnala la possibilità di un approfondimento riguardo il tema richiamato dalla senatrice Furlan, anche in riferimento alla questione del trattamento economico proprio delle guardie armate e non armate.

Intervenendo in replica, la relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) sottolinea il carattere organico della disciplina proposta, tesa a regolare l'attività del complesso delle figure impiegate nel settore della vigilanza. Pur sussistendo oggettivamente la necessità di un adeguamento di livelli salariali eccessivamente bassi, la questione retributiva non costituisce peraltro materia propria del provvedimento.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) fa presente il rischio connesso all'effettiva possibilità di ricollocazione del personale che non beneficerà delle garanzie poste dal disegno di legge in esame, il quale pone inoltre la questione della crescente tendenza della privatizzazione di funzioni di sicurezza proprie della forza pubblica.

Dichiara quindi il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) motiva il voto di astensione del suo Gruppo, richiamando la sussistenza di diversi aspetti meritevoli di ulteriore approfondimento emersa dal dibattito.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per dichiarazione di voto contrario.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, ribadendo il giudizio favorevole sul provvedimento, funzionale alla valorizzazione di una figura professionale. Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è infine approvata a maggioranza.

**(1192) *Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie***  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) segnala in primo luogo, per quanto di competenza, l'articolo 4, in base al quale le leggi della Repubblica promuovono l'equità intergenerazionale anche nell'interesse delle generazioni future, il quale disciplina la valutazione di impatto generazionale.

Il successivo articolo 9 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, anche riguardo gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno.

A giudizio del senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) l'intento di semplificazione in materia di disabilità di cui all'articolo 9 risulta lacunoso con riferimento alla figura del *caregiver* e ai rapporti di assistenza. Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Dopo la dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo del senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) e verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.

**(1236) *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) segnala innanzitutto l'articolo 17, il quale estende ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

L'articolo 18 apporta modifiche alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della filiera della canapa di cui alla legge n. 242 del 2016, consistenti in particolare nel divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze.

L'articolo 22 reca disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto.

L'articolo 23 disciplina il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute da personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti del dipendente deceduto.

Il comma 1 dell'articolo 35 estende il perimetro delle agevolazioni riconosciute alle imprese dalla legge n. 193 del 2000, in riferimento al lavoro dei detenuti svolto all'esterno degli istituti penitenziari.

L'articolo 36 estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante ai condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

Il Governo è autorizzato dall'articolo 37 a modificare il regolamento sull'ordinamento penitenziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, relativamente all'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla base criteri specifici.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(287) Daniela SBROLLINI e altri. - Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario**

*nazionale*

**(1231) MARCHESCHI e altri. - Delega al Governo finalizzata alla prescrizione e alla somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario nazionale**  
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1231, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 287, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° ottobre.

Il presidente [ZAFFINI](#) ricorda che, a seguito della richiesta approvata dalla Commissione nella seduta dell'8 ottobre il disegno di legge n. 287, già in corso di discussione in sede redigente, è stato riassegnato in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone quindi, considerata l'omogeneità di materia, di procedere alla congiunzione del relativo esame con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1231.

La Commissione conviene.

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*), alla luce di quanto convenuto, propone di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il presidente [ZAFFINI](#) invita quindi a proporre i soggetti da audire, nel limite di due per Gruppo, entro le ore 12 di martedì 22 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano ( n. 198 )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) fa presente il bisogno di un adeguato approfondimento del materiale fornito dai soggetti auditi ai fini della discussione generale.

Il presidente [ZAFFINI](#) prende atto della richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.